

CONVENZIONE – TIPO DELL’ASSEMBLEA DI AMBITO

in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".

L’anno il giorno del mese di

TRA

1. (nome e cognome) Presidente (Commissario) della Provincia di
2. (nome e cognome) Sindaco del Comune di
3. [segue elenco rappresentanti]

ovvero

1. (nome e cognome) in rappresentanza della Provincia di autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dell’Ente rappresentato in forza del seguente provvedimento esecutivo ai sensi di legge:
2. (nome e cognome) in rappresentanza del Comune di autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dell’Ente rappresentato in forza del seguente provvedimento esecutivo ai sensi di legge:
3. [segue elenco rappresentanti e relativi provvedimenti autorizzativi]

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DI AMBITO

1. In attuazione della legge regionale n. 30 del 28/12/2011 “*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*”, la Provincia e i Comuni facenti parte dell’ATO n. ... come indicate nell’allegato “A” della legge regionale n. 30/2011 citata, costituiscono l’Assemblea di Ambito denominata “Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. Marche” (di seguito: **A.A.to n**) con sede legale nel Comune di
2. L’A.A.to n è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, è costituita a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine.
3. L’A.A.to n svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani d’Ambito e di bacino.

ART. 2 - QUOTE DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente partecipa all’A.A.to n e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):
 - ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 35 per cento sulla base della superficie territoriale e del 60 per cento sulla base della popolazione residente, quale risulta alla data dell’ultimo censimento ovvero come rilevata dall’ISTAT nell’ultimo anno disponibile, se successivo alla data dell’ultimo censimento;

- alla Provincia è riservato l'ulteriore 5 per cento delle quote.
- 2. Le quote di partecipazione degli Enti sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione e vengono aggiornate con atto dell'Assemblea sulla base della variazione dei parametri "Superficie territorio comunale" e "Popolazione residente" con cadenza almeno decennale.

ART. 3 - ORGANI

1. Sono organi dell'A.A.to n ____:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente.

ART. 4 - ASSEMBLEA DI AMBITO

1. L'Assemblea di Ambito è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal/i Presidente/i della/e Provincia/e, o dagli Assessori da loro delegati, in cui gli ATO ricadono ed elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.
2. Qualora il Sindaco o i Presidenti delle Province, o gli Assessori delegati, cessino dalla carica, decadano automaticamente dalla carica di componenti l'Assemblea; l'Assessore delegato decade inoltre all'atto della cessazione delle funzioni del delegante.

ART. 5 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Fatta eccezione per quanto stabilito dal presente articolo, il Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 30/2011 ne disciplina il funzionamento; in nessun caso potrà essere consentita la delega fra i rappresentanti dei comuni partecipanti all'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché tutte le volte che lo richieda il Presidente o lo richieda un numero di Enti che detengano almeno un terzo delle quote di cui all'art. 3 o un terzo degli Enti aderenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.A.to n ____ secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea;
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.ATO n ____ o, in caso di impedimento di questi, dal vice-Presidente ovvero ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano presente all'Assemblea.
6. Qualora debba provvedersi alla contestuale nomina del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
7. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei componenti che detengano la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di cui all'art. 2; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione detenuta dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale delle quote di partecipazione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che detengano la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
9. Le deliberazioni riguardanti le materie indicate al successivo art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), e o) sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che detengano la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
10. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Ente individuato dai regolamenti interni dell'Ente.

ART. 6 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea di Ambito, nel rispetto dei piani di settore in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale, ed in particolare dalla legge regionale n. 30/2011 e ss.mm. e dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.
2. Nello specifico, l'Assemblea di Ambito detta gli indirizzi dell'attività dell'Ente e delibera nelle seguenti materie:
 - a) elezione del Presidente e del vice-Presidente fra i suoi componenti;
 - b) approvazione della Convenzione dell'Assemblea di Ambito e delle sue modificazioni;
 - c) revoca e decadenza del Presidente nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione;
 - d) approvazione del proprio Regolamento di funzionamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale 30/2011;
 - e) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - f) approvazione annuale dell'articolazione tariffaria;
 - g) scelta del regime giuridico per la gestione del servizio idrico integrato, definizione delle procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio, nonché per l'eventuale revoca/recesso dello stesso, affidamento del servizio e approvazione della convenzione di gestione e dei suoi allegati (e delle relative modifiche);
 - h) approvazione, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., del Piano d'Ambito e delle relative modifiche, ivi comprese quelle disposte dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della LR 30/2011;
 - i) accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, per la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
 - j) approvazione dei Regolamenti aventi rilevanza esterna;
 - k) approvazione della Carta dei servizi sentita la Consulta degli utenti;
 - l) operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dall'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'AATO;
 - m) approvazione della dotazione organica del personale dell'ente, eventualmente comprensiva di non più di una figura dirigenziale, e delle relative variazioni;
 - n) approvazione dei piani occupazionali annuali e pluriennali;
 - o) rapporti in convenzione con altri enti territoriali per la gestione associata di funzioni e servizi anche non espressamente inerenti il servizio idrico integrato;
 - p) approvazione dei criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - q) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Presidente richieda il voto.

ART. 7 - ELEZIONE E COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea di Ambito tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di elezione, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5.
2. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice - Presidente.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate all'Assemblea ed assunte al protocollo dell'Ente: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono

immediatamente efficaci. In tal caso, sino alla successiva elezione, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal vice-Presidente.

4. Il vice-Presidente o, in caso di suo impedimento, il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dalla vacanza, convoca l'Assemblea ai fini dell'elezione di un nuovo Presidente.
5. Il Presidente decade automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione, qualora non abbia più titolo a partecipare all'Assemblea in quanto decaduto dalla carica di Presidente della Provincia o Sindaco o Assessore; anche in questa fattispecie opera il precedente comma 4;
6. Il Presidente è titolare della rappresentanza per gli aspetti concernenti l'indirizzo e il controllo politico-amministrativo e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) sovrintende al buon andamento dell'Ente;
 - c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea;
 - d) adotta gli atti aventi rilevanza esterna in attuazione delle decisioni deliberate dall'Assemblea, ivi compresa la sottoscrizione del contratto con la figura dirigenziale
 - e) decreta sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio

ART. 8 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'Organo di revisione dei conti, nominato secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore per gli Enti territoriali, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'Assemblea di Ambito e svolge le funzioni indicate dall'art. 239 del TUEL e dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali.
2. Nell'esercizio della propria attività i componenti dell'Organo di revisione hanno libero accesso agli atti e documenti dell'Assemblea di Ambito e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del loro ufficio.
3. I componenti dell'Organo di revisione partecipano alle riunioni dell'Assemblea quando si discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

ART. 9 – DOTAZIONE ORGANICA ED UFFICI

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'A.A.to fissa la propria dotazione organica. L'Assemblea può stabilire di avvalersi di rapporti di lavoro in regime convenzionale con altri enti territoriali come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. o) della presente convenzione; al personale si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico.
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale 30/2011, l'A.A.to n subentra nei rapporti giuridici disciplinanti il trattamento economico e normativo del personale, facenti capo ai soppressi consorzi, secondo la ricognizione di cui all'allegato n. 2.
3. Resta fermo, ai sensi dell'art.12, comma 5, della l.r. n. 30/2011, il subentro da parte dell'A.A.to nel rapporto giuridico in essere con il Direttore della soppressa Autorità di Ambito, come rilevato dalla ricognizione di cui all'allegato n. 2.

ART . 10 - PATRIMONIO

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, della l.r. n. 30/2011, l'A.A.TO n succede nel complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi costituenti il patrimonio delle soppresses Autorità di Ambito.
2. Il patrimonio dell'A.A.to n è costituito altresì dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di sua pertinenza, suscettibili di valutazione, acquisiti dall'Ente medesimo con mezzi propri, dalla data di istituzione e per tutta la sua durata.

3. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e nei registri mobiliari ed immobiliari.
4. Il patrimonio dell'A.A.to n può essere costituito altresì da opere e infrastrutture del servizio idrico integrato realizzate e date in concessione, qualora previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. I costi di funzionamento dell'AAto sono a carico degli Enti locali partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione di cui all'art. 3, fatta salva la possibilità che il piano d'ambito annoveri, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.L.vo 152/2006 tra i costi che concorrono a determinare la tariffa reale media del gestore anche il costo necessario a garantirne il funzionamento.

Art. 12 - TRASPARENZA

1. L'Ente informa la propria attività al principio della trasparenza. A tale fine tutti gli atti e provvedimenti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini al fine di garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Ente per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza i mezzi che vengono messi a disposizione delle moderne tecniche di comunicazione.

Art. 13 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione.

ART. 14- ORDINAMENTO GIURIDICO (NORME DI RINVIO)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente atto, all'A.A.to n si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

allegato 1

Elenco Enti convenzionati con le rispettive quote

Comuni	Codice ISTAT	Parametro: superficie territorio comunale (kmq)	Quota superficie (s)	Parametro: popolazione residente	Quota popolazione e (p)	Totale quote (somma s+p)
.....					 %
.....					 %
.....					 %
Totale Comuni						95 %
Provincia di %
Provincia di %
Totale						5 %

Province						
	Totale					100%

allegato 2

Ricognizione rapporti pendenti A.A.to n

(...)